

# **BVGer F-3297/2019 vom 13. Juni 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-3297\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-3297_2019)

FR: TAF F-3297/2019 du 13 juin 2022

IT: TAF F-3297/2019 del 13 giugno 2022

## **Regeste**

Divieto d'entrata Fedpol

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. Il divieto d'entrata dell'11 aprile 2019, benché sia una decisione "in materia di sicurezza interna o esterna del Paese" (art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF), è stato emanato da fedpol (art. 33 lett. d LTAF) nei confronti di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 e 3 ALC, nonché l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. sentenza del TF 2C\_492/2021 del 23 novembre 2021 consid. 1.1; sentenza del TAF F-5587/2018 del 12 gennaio 2021 [parzialmente pubblicata come DTAF 2021 VII/7] consid. 1.1).

### **E. 1.2**

Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo relativo alle presunte spese processuali, nel termine fissatogli. Ne discende che il ricorso è ammissibile.

### **E. 2.1**

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

## **E. 2.2**

Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). In virtù dei principi della massima inquisitoria (cfr. art. 12 PA) - secondo cui il Tribunale accerta d'ufficio la fattispecie determinante (cfr. DTAF 2019 I/6) - e dell'applicazione d'ufficio del diritto (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), questo Tribunale può infatti accogliere il ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati dal ricorrente, rispettivamente respingerlo e confermare la decisione impugnata con una motivazione diversa da quella adotta dall'autorità inferiore (cosiddetta "sostituzione di motivi"; cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-703/2017 del 15 maggio 2018 consid. 1.2, A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 1.2.2 con rinvii).

## **E. 2.3**

Dette massime sono tuttavia limitate: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è invero tenuta a esaminare le doglianze che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sufficientemente sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55).

## **E. 3**

Il presente litigio verte sulla decisione dell'11 aprile 2019, con cui fedpol ha pronunciato, nei confronti del ricorrente, un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, immediatamente esecutivo, di vent'anni. Poiché dal ricorso e dai successivi memoriali inoltrati dall'insorgente, regolarmente patrocinato, non si evincono critiche formali rispetto alle modalità di adozione del provvedimento avverso, il controllo del TAF può di principio limitarsi alla sua fondatezza di merito (cfr. supra consid. 2.3).

## **E. 4.1**

Dagli atti relativi al procedimento di prima istanza si constata nondimeno che l'autorità inferiore non ha concesso al ricorrente la facoltà di esprimersi prima della pronuncia del divieto d'entrata, giustificando tale modo di procedere in ragione del pericolo nell'indugio.

## **E. 4.2**

Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Quo al diritto di esprimersi prima dell'adozione di un provvedimento, l'art. 30 cpv. 2 lett. e PA, prevede che l'autorità possa esimersi dal sentire la persona interessata quando vi sia pericolo

nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.

#### **E. 4.3**

Ora, di recente il TAF si è già chinato su un caso di divieto d'entrata fedpol rilasciato senza previa audizione della persona interessata, poi parzialmente pubblicato quale DTAF. Confrontato con una censura in tal senso, questo Tribunale ha dapprima precisato che in un procedimento di prima istanza di questa tipologia il riferimento al pericolo nell'indugio per giustificare l'emanazione di un provvedimento inaudita altera parte è di principio legittimo. Non di meno, il TAF è giunto alla conclusione che il ricorrente a torto non aveva potuto beneficiare del suo diritto di essere sentito preliminarmente sulle intenzioni di fedpol. Considerato il pieno potere d'esame di cui gode questa autorità ricorsuale, si è altresì potuto constatare come, in base al contenuto dello scambio degli scritti, la violazione del diritto di essere sentito era stata "senz'altro sanata nel corso della procedura ricorsuale" (cfr. sentenza del TAF F-5587/2018 [parzialmente pubblicata come DTAF 2021 VII/7] consid. 12).

#### **E. 4.4**

In casu, visto anche l'estesa istruzione del caso cui ha proceduto il TAF, non vi sono motivi per scostarsi dalla soluzione di cui sopra, e ciò a maggior ragione visto che la violazione di suddetta garanzia costituzionale nemmeno è stata censurata dall'insorgente. Non sussistono dunque aspetti formali che impongano l'annullamento della decisione sindacata e nulla osta al suo esame sostanziale.

#### **E. 5**

L'ALC è applicabile *ratione personae* alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, in quanto cittadino italiano, è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d'ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un'attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). Questi diritti possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di "ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità" (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). Per quanto riguarda il diritto d'ingresso, la durata di un divieto d'entrata deve essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non superare, di norma, i cinque anni; la stessa può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale" di uno Stato membro (cfr. l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 [direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348/98], recepita dalla Svizzera il 18 giugno 2010, e in vigore dal 1° gennaio 2011 [cfr. la nota a piè di pagina dell'art. 67 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 - LStr]).

#### **E. 6**

Considerato che l'ALC non regola espressamente i divieti d'entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che a trovare applicazione sia il diritto interno svizzero anche ai divieti d'entrata nei confronti di cittadini dell'Unione europea, come si può desumere dall'art. 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi

Stati membri (OLCP, RS 142.203).

### **E. 7.1**

I divieti d'entrata in Svizzera possono essere pronunciati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) oppure da fedpol.

### **E. 7.2**

La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Fedpol può dal canto suo e previa consultazione del SIC, vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (in tedesco: "zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit [...] Fedpol hört den Nachrichtendienst des Bundes [NDB] vorgängig an"; in francese: "pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure [...] Fedpol consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération [SRC]"). Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata (art. 67 cpv. 4 LStrI).

### **E. 7.3**

Si osservi che, in generale, i divieti d'entrata rilasciati da fedpol sulla base dell'art. 67 cpv. 4 LStrI "non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva sul rimpatrio. Gran parte di questi divieti d'entrata non sono accompagnati da una decisione di rimpatrio o allontanamento, bensì sono pronunciati a titolo preventivo quando una persona minacci la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In tali casi sarà pertanto possibile anche in avvenire disporre un divieto d'entrata per una durata di oltre cinque anni o, in casi gravi, per una durata indeterminata" (cfr. Messaggio del Consiglio federale, del 18 novembre 2009, concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/115/CE [sviluppo dell'acquis di Schengen], Foglio federale [FF] 09.087, pag. 7752).

### **E. 8.1**

Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire le nozioni di "ordine e sicurezza pubblici" (art. 67 cpv. 3 LStrI; divieti d'entrata di competenza SEM) e di "sicurezza intera ed esterna" (art. 67 cpv. 4 LStrI; divieti d'entrata di competenza fedpol).

### **E. 8.2**

L'ordine e sicurezza pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (cfr. DTAF 2021 VII/7, consid. 8, che richiama segnatamente il Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424).

### **E. 8.3**

La nozione di sicurezza interna o esterna della Svizzera si ritrova anche in altri ambiti del diritto pubblico (art. 11 lett. c LCit; 53 lett. b LAsi; 63 cpv. 2 LAsi; cfr. DTAF 2019 VII/5 consid. 6.3.1 - 6.3.2). Siccome la sicurezza interna è contraddistinta, al giorno d'oggi, da un'importante componente internazionale, è sempre più difficile delimitarla dalla sicurezza esterna. In modo generale si può comunque partire dal presupposto che la prima tenda a garantire la coesistenza pacifica sul piano interno, mentre la seconda persegue lo stesso scopo sul piano internazionale. Indipendentemente da ciò, né la messa in pericolo della sicurezza interna, né la messa in pericolo della sicurezza esterna implicano necessariamente la commissione di un reato passibile di una pena detentiva, e ciò per il motivo che la loro salvaguardia ha una funzione preventiva, la quale consiste nella difesa dello Stato (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 9.1; 2019 VII/5 consid. 6.2; 2018 VI/5 consid. 3.3 e 3.6.2).

### **E. 8.4**

La compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera si riferisce in particolare alle minacce alla supremazia del potere statale nella sfera militare e politica. Ciò include segnatamente il terrorismo, l'estremismo violento, le attività vietate di servizio d'informazione, la criminalità organizzata e gli atti o i tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l'ordine statale (cfr. DTAF 2015/1 consid. 3.4; si veda anche il Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3429). Così, l'art. 77b dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) precisa che "una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l'interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1-5 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata".

### **E. 8.5**

La letteratura ha finanche osservato che il concetto di sicurezza interna ed esterna denota "mehr als nur die polizeirechtlichen Aspekte der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung [...], er reicht bis zur Friedens- und Existenzgarantie der schweizerischen staatlichen Gemeinschaft [...]", e che "der Begriff der inneren Sicherheit verfügt sowohl über einen polizeirechtlichen als auch über einen staatspolitischen Aspekt mit primär prospektiver Wirkung" (Rainer J. Schweizer/Markus H.F. Mohler, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [editori], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed., 2014, n. 8 e 10 ad art. 57 Cost.). Un aspetto peculiare della sicurezza nazionale della Svizzera, così come delineata in precedenza, consiste nella salvaguardia delle sue buone relazioni con gli altri Stati, a prescindere dalla loro organizzazione politica, e ciò grazie alla sua tradizionale politica di neutralità e dei buoni uffici. Infatti, la sicurezza statale ("sûreté d'Etat") della Svizzera, in quanto Paese neutro, dipende, in maniera preponderante, dalla sua costante capacità di fondare e mantenere relazioni interstatali di qualità, segnatamente in materia di cooperazione internazionale (cfr. la sentenza TAF F-349/2016 [precitata] consid. 6.3.2.1).

### **E. 8.6**

Su questi presupposti, si può partire dall'assunto che una determinata minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera implichi ipso facto anche una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici. Questo significa che, se la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione europea può essere limitata per ragioni di ordine e sicurezza pubblici, in conformità con gli artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC, lo può anche, a fortiori, in caso di minaccia, per sua intrinseca natura più pericolosa, alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 9.5). Ciò implica altresì, che quando vengono messi in pericolo interessi pubblici importanti come la sicurezza interna ed esterna del Paese, si deve presumere raggiunta la soglia di gravità che giustifica un provvedimento di allontanamento di durata superiore a cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del TAF F-5655/2019 del 7 maggio 2021 consid. 4.2 e 6.3). Non di meno, rammenta la nostra Alta Corte, l'art. 67 cpv. 4 LStrI va interpretato nel senso "qu'il est possible d'interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui peut se prévaloir de l'[ALC] si celui-ci représente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. Une telle menace ne doit pas être admise trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas" (cfr. sentenza del TF 2C\_492/2021 [precitata] consid. 4.7).

### **E. 9.1**

Il compito di fedpol è importante e particolarmente impegnativo. Una valutazione errata di informazioni e indicazioni potrebbe invero avere conseguenze fatali per la popolazione o per lo stato di diritto (cfr. Fulvio Haefeli, *Einreiseverbot und Ausweisung der Bundespolizei bei Extremismus und Terrorismus, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei Angehörigen von EU-Staaten*, in: *Sicherheit & Recht* 1/2020, pag. 1). Per questi motivi l'art. 67 cpv. 4 LStrI non pone limiti espliciti alla discrezionalità di giudizio dell'Ufficio federale (cfr. Teichmann/Camprubi, *Einreiseverbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit - ein verfassungsrechtlicher Balanceakt*, in: *Sicherheit & Recht* 1/2022 pag. 3, 4).

### **E. 9.2**

Quale autorità specializzata nella materia, fedpol gode di un ampio potere d'apprezzamento nel sostanziale l'esistenza di una minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr. sentenze del TAF F-5655/2019 [precitata] consid. 4.2 e 6.3 e F-5360/2019 del 26 maggio 2020 consid. 8.2, che rinviano a loro volta alla sentenza del Tribunale federale 1C\_522/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 3.3). In funzione di ciò, nel fissare la durata del divieto d'entrata, occorre rivolgere l'attenzione al carattere "staatspolitisch", ossia relativo alla sovranità dello Stato, di tali decisioni. Qui è di particolare interesse una puntualizzazione formulata dal Tribunale federale in una fattispecie di altro genere. Secondo l'Alta Corte "[e]s liegt in der Natur von Entscheiden politischen und insbesondere aussenpolitischen Gehalts, dass sie der justiziellen Kontrolle nur bedingt zugänglich sind, da sie gerade nicht allein auf rechtlichen, sondern zu einem grossen Teil auf politischen Kriterien beruhen [...] Dem ist mit einer gewissen Zurückhaltung bei der Überprüfung des Exekutiventscheids durch die gerichtlichen Instanzen Rechnung zu tragen. Diese Zurückhaltung bezieht sich allerdings nicht auf die rechtliche Beurteilung der Streitsache. Erfasst wird einzig die politische Opportunität des Entscheides. Auch dafür gilt jedoch nicht ein völliger Freipass für die Exekutivbehörden, sondern deren Entscheide müssen insgesamt, auch soweit Zurückhaltung geboten ist, zumindest nachvollziehbar sein und haben sachlich zu bleiben. Die Exekutivbehörden müssen ihren Beurteilungsspielraum

pflichtgemäss nutzen. Abgesehen von dieser politischen Angemessenheit bleiben die Entscheide von den Gerichten uneingeschränkt überprüfbar, unter Einschluss der Frage, ob und wie weit überhaupt eine politische Komponente besteht und ob der Spielraum pflichtgemäss genutzt wurde" (cfr. DTF 142 II 313 consid. 4.2).

### **E. 9.3**

Nonostante la componente politica relativa agli interessi di Stato dei divieti d'entrata di fedpol, la fissazione della loro durata deve pure obbedire, in linea di principio, alle esigenze del principio costituzionale della proporzionalità. Va tuttavia segnalato che il legislatore ha concesso a tale Ufficio federale, diversamente che alla SEM, la possibilità di disporre, in casi gravi, divieti d'entrata di durata indeterminata, ossia di prevedere una graduazione in base alle circostanze del caso (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 14; sentenza del TAF F-5655/2019 [precitata] consid. 4.2).

### **E. 10.1**

Gli atti che minacciano la sicurezza interna ed esterna svizzera, ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI, corrispondono, sul piano penale, alle infrazioni contemplate dai Titoli 12 a 17 CP (crimini o delitti contro la tranquillità pubblica, genocidio e crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini o delitti contro lo Stato e la difesa nazionale, delitti contro la volontà popolare, reati contro la pubblica autorità, crimini o delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri, crimini o delitti contro l'amministrazione della giustizia; cfr. sentenza del TF 2C\_492/2021 [precitata] consid. 4.2 e rif. citati; DTAF 2013/3 consid. 4.2.2).

### **E. 10.2**

In particolare, l'art. 260ter cpv. 1 CP definisce, come "organizzazione criminale", qualunque "organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali". In questo rispetto, il Tribunale federale ha constatato che, nel campo d'applicazione di tale norma rientrano, tra le altre, le organizzazioni di "tipo mafioso" ("mafiaähnliche Organisation", "organisation à caractère mafieux"; cfr., in particolare, DTF 145 IV 470 consid. 4.1 e 133 IV 158 consid. 5.3.1). L'organizzazione denominata 'ndrangheta calabrese corrisponde, oggettivamente, alla nozione di organizzazione criminale, ai sensi dell'art. 260ter cpv. 1 CP, così come sviluppata dalla giurisprudenza e dalla dottrina e rientra pertanto nelle minacce contemplate all'art. 67 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del TF 2C\_492/2021 [precitata] consid. 4.3; DTAF 2021 VII/7 consid. 10; Marc Engler, in: Niggli/Wiprächtiger [editori], Basler Kommentar - Strafrecht II, 4a ed., 2018, n. 6 ad art. 260ter cpv. 1 CP).

### **E. 10.3**

Del resto, il pericolo ingenerato dalla presenza in Svizzera di organizzazioni di stampo mafioso rimane elevato ed attuale (cfr. RSI, 11.02.2022, Le mafie hanno messo radici in Svizzera, consultato il 2 marzo 2022 all'indirizzo: < <https://www.rsi.ch/news/economia/Le-mafie-hanno-messo-radici-in-Svizzera-15071828.html> ). Inoltre, l'estensione territoriale dell'organizzazione criminale ha a sua volta un ruolo per la determinazione della minaccia (cfr. sentenza del TF 2C\_492/2021 [precitata] consid. 3.4). In relazione all'efficacia preventiva di un divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI, si deve parimenti riconoscere che, oggi, per creare, mantenere e coltivare contatti, siano essi di tipo mafioso o di altra natura criminale, con manifestazioni ubiquitarie, non è necessario risiedere dove ci si prefigge di ottenere i risultati tangibili dell'attività illegale. Questo è

possibile grazie ai molteplici strumenti di comunicazione elettronici e digitali liberamente disponibili, tanto che si parla di "criminalità digitale" o "cibercriminalità" (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 16.5).

#### **E. 11**

Partendo da queste constatazioni e associata la messa in pericolo intrinseca insita nelle infiltrazioni mafiose, bisogna ora stabilire in che misura il ricorrente medesimo, quale persona, costituisca una minaccia per la sicurezza interna ed esterna. A questo proposito, va sin d'ora denotato che fedpol non ha pronunciato un divieto d'entrata di durata indeterminata, come avrebbe anche potuto in base all'art. 67 cpv. 4 2a frase LStrI. Questo vuol dire che detta autorità non considera che la minaccia che emana dal ricorrente per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera debba essere classificata come "grave" ai sensi del diritto interno (art. 67 cpv. 4 2a frase LStrI a contrario).

#### **E. 12.1**

Per motivare il divieto d'entrata e l'esistenza di una minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera, fedpol si è fondato su un complesso eterogeneo di elementi sulla cui base ha dedotto l'affiliazione ed il ruolo verticistico del ricorrente in seno alla 'ndrangheta. Come lo si evince dalla ricostruzione in fatto, l'autorità di prima istanza, in sede decisionale e nel corso del presente procedimento ricorsuale, ha segnatamente posto l'accento sulle condanne presenti nel casellario giudiziario, sui diversi stralci di attività d'indagine e su alcune sentenze riguardanti il ricorrente e terze persone, da cui si evincerebbe, da una parte l'esistenza della cosiddetta "cosca (...)" e dall'altra il suo ruolo apicale in seno alla medesima. Numerosi sono stati i riferimenti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che nel corso degli anni avrebbero costantemente e congruamente indicato l'insorgente quale sodale e capo (...) 'ndrina.

#### **E. 12.2**

Come già doviziosamente enucleato, il ricorrente respinge ogni addebito già solo per quanto concerne la sua pretesa affiliazione alla 'ndrangheta criticando fortemente l'argomentario proposto da fedpol, che ritiene congetturale e privo di riscontri oggettivi. Egli evidenzia di non aver mai subito alcuna condanna per reati di natura associativa e di non essere direttamente lambito da indagini in corso. Censura in particolare l'impiego, da parte dell'autorità inferiore, di elementi inerenti ipotesi investigative poi risultate infondate e di passaggi di sentenze smentiti nei gradi di giudizio sovraordinati. Sottolinea a più riprese l'inattendibilità delle dichiarazioni dei pentiti riprese da fedpol, già constatata inequivocabilmente in sede penale.

#### **E. 13.1**

Ora, poiché oggetto di discussione nel corso dello scambio scritti e necessario alla piena comprensione dell'implicazioni del caso, si impone di rilevare preliminarmente che il diritto penale e il diritto degli stranieri hanno scopi differenti e si applicano indipendentemente l'uno dall'altro. Oltre alla sicurezza, il giudice penale persegue obiettivi terapeutici e di risocializzazione del condannato, mentre l'autorità amministrativa si prefigge primariamente di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici ed esamina dunque la questione della pericolosità dello straniero applicando criteri più severi (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF F-1367/2019 del 20 luglio 2021 [parzialmente pubblicata come DTAF 2021 VII/4] consid. 9.3.3, F-2303/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 7.1.2).

### **E. 13.2**

A livello penale ci si deve attenere in maniera scrupolosa alla presunzione d'innocenza ed al principio in dubio pro reo, che ne è corollario (cfr. art. 32 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 2 CEDU; art. 10 CPP). Ciò impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato al punto che il giudice penale non possa dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che gli stessi si siano svolti in quel modo (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2a; sentenza del TF 6B\_906/2015 del 26 ottobre 2015 consid. 3.1). La giurisprudenza italiana ha dal canto suo precisato che una condanna si giustifica solo ed esclusivamente in presenza di certezza processuale della penale responsabilità dell'imputato, di modo che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6, Num. 40810/2018 consid. 1).

### **E. 13.3**

Nel diritto degli stranieri la presunzione d'innocenza si concretizza nel senso che le autorità sono tenute a escludere dalla considerazione i reati che non hanno condotto a una condanna, a meno che l'imputato non abbia espressamente ammesso - almeno parzialmente - i fatti o le prove siano schiaccianti (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; sentenze del TF 2C\_99/2019 del 28 maggio 2019 consid. 5.4.3, 2C\_39/2016 del 31 agosto 2016 consid. 2.5; sentenze del TAF F-2303/2019 [precitata] consid. 7.1.3, F-821/2018 del 22 maggio 2019 consid. 7.5). Anche ai divieti d'entrata ordinari, fondati sull'art. 67 cpv. 2 e 3 LStrI si applicano queste esigenze (cfr. sentenza del TF 2C\_762/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 5.3.1; sentenze del TAF F-1367/2019 [precitata] consid. 9.3.3, F-7146/2017 del 30 maggio 2018 consid. 4.3). Per quanto riguarda invece le misure preventive inerenti la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera di competenza fedpol (art. 67 cpv. 4 e 68 LStrI), in considerazione della posta in gioco potenzialmente vitale per il Paese, tali principi non sono trasponibili (cfr. sentenze del TAF F-2303/2019 [precitata] consid. 7.1.4, F-4618/2017 dell'11 dicembre 2019, consid. 5.1; Teichmann/Camprubi, op. cit., pag. 3, 4).

### **E. 13.4**

L'autorità amministrativa nel quadro del proprio apprezzamento segue principi diversi da quelli previsti in ambito penale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2). Essa deve circoscrivere i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone, valutando liberamente e in maniera completa e coscienziosa le prove, senza essere limitata da rigide regole formali di procedura (art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 19 PA; DTF 130 II 482 consid. 3.2). Un fatto è da ritenersi comprovato quando l'autorità giudicante si convince della verità di un'allegazione. Ciò è ad esempio il caso allorquando essa è "convaincu de telle manière que le contraire semble peu probable" (cfr. sentenze del TAF B-5391/2018 del 16 dicembre 2019, F-5587/2018 consid. 2.3, A-3431/2014 del 28 novembre 2016 consid. 2.1.2; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. marg. 482; Krauskopf/Emmenegger/Barbey, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], op. cit, n. 213 a 215 ad art. 12 PA).

### **E. 13.5**

Per sostanziare una minaccia alla sicurezza interna ed esterna a livello amministrativo è così bastevole referenziare l'esistenza di elementi di rischio sufficientemente concreti. In questi casi, l'amministrazione non deve provare la commissione di reati come deve fare l'accusa in un processo penale (prova formale) ma può limitarsi a stabilire un sospetto sostanziale ("suspicion substantielle") (cfr. sentenza del TAF F-4618/2017 dell'11 dicembre 2019 consid. 5.1; per comparazione anche DTAF 2018 VI/5 consid. 3.7, 2013/23 consid. 3.3). Poiché la Confederazione Svizzera non può tollerare sul suo territorio persone la cui condotta è oggetto di gravi sospetti supportati da indizi sufficientemente seri semplicemente perché è difficile raccogliere le prove formali che si impongono in ambito penale (cfr. sentenze del TAF F-7061/2017 del 10 dicembre 2019 consid. 6.3, F-2377/2016 del 1 maggio 2017 consid. 4.4; anche la DTAF 2019 VII/5 6.3.2.2), l'autorità può di principio fondarsi anche su informazioni in possesso della polizia o che derivano da un capo d'accusa (cfr. sentenze del TAF C-2397/2014 del 19 maggio 2015 consid. 3.5, C-2406/2014 del 19 febbraio 2015 consid. 3.5, C-3576/2012 del 9 agosto 2013 consid. 4.1; Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, 3377). In presenza di fattualità predeterminate nell'ambito di un procedimento penale, il giudice amministrativo non deve di principio scostarsene senza motivo, pur restando libero di giungere a conclusioni differenti (cfr. sentenze del TF 2C\_606/2020 del 5 marzo 2021 consid. 3.3.1, 2C\_622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.3.2, 1C\_596/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 2.4; anche le sentenze del TAF F-6623/2016 del 22 marzo 2018 consid. 8.4, C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4).

#### **E. 14.1**

Nel corso dei decenni gli inquirenti italiani si sono interessati con costanza alla persona dell'insorgente. Volendo riassumere la tesi diffusa tra i vari magistrati che si sono occupati delle inchieste che lo hanno lambito, direttamente o indirettamente, egli risulterebbe a capo di un sodalizio 'ndranghetista (...) dopo essere subentrato al cugino, H.\_\_\_\_\_, già collaboratore di giustizia.

#### **E. 14.2**

Per quanto riguarda le ipotesi investigative inerenti a reati di natura associativa, le prime tracce risalgono addirittura agli anni '90. Il (...) 1996 il ricorrente è infatti stato colpito da una prima OCC che lo accusava di associazione di stampo mafioso, concorso in omicidio, concorso in detenzione e porto illegale d'armi (cfr. atti fedpol [...]). In tale contesto hanno anche avuto luogo i primi contatti con le autorità elvetiche, come lo si evince dalla richiesta di assistenza giudiziaria richiedente il suo arresto provvisorio e la contestuale estradizione a seguito di un suo fermo in Svizzera, ove era penetrato sotto false generalità (cfr. atti fedpol [...]). Dagli atti non è del tutto chiaro quale sia poi stato l'esito giudiziale di tale vicenda. Nel gravame, il ricorrente sostiene infatti di essere stato processato a C.\_\_\_\_\_ il (...) 2004 ed assolto con formula piena per non avere commesso il fatto, sentenza poi apparentemente confermata in appello il (...) 2005. A sostegno di tale tesi egli produce un'ordinanza della Corte di Appello di C.\_\_\_\_\_ relativa ad un'indennità per ingiusta detenzione, che fa effettivamente menzione di tali pronunce e del capo di imputazione di associazione mafiosa (cfr. ricorso [...]). Le sentenze in quanto tali non figurano invece all'inserto. In sede di replica l'insorgente si occupa poi nuovamente di tale punto di questione, rivendicando la sua assoluzione sulla scorta di un'ulteriore sentenza emessa il (...) 2006 dalla Corte di Assise di C.\_\_\_\_\_ e riguardante il concorso in omicidio ed il concorso in detenzione e porto illegale d'armi (cfr. replica [...]). Dalle risultanze processuali si evince che il

proscioglimento è stato confermato anche in appello il (...) 2012 (cfr. ricorso [...]).

#### **E. 14.3**

L'accertamento giudiziario in quanto tale circa l'esistenza della contestata "cosca (...)" è stato oggetto di un ulteriore procedimento svoltosi a D.\_\_\_\_\_ e sfociato, il (...) 2010, nella condanna dell'insorgente alla pena di anni 21 di reclusione, anch'essa non presente agli atti ma i cui punti salienti sono in parte stati ripresi dalla Corte di Appello di C.\_\_\_\_\_ che, il (...) 2011, lo ha assolto in riforma (cfr. ricorso [...]). Per giungere alla condanna il primo giudice ha proceduto ad un esame delle varie dichiarazioni dei chiamanti, ritenendo realizzata la cosiddetta convergenza molteplice. La Corte d'appello non ha criticato il metodo valutativo del grado di giudizio inferiore (cfr. ricorso [...]), ma non ha condiviso la tesi secondo la quale la chiamata in correità di H.\_\_\_\_\_ potesse ritenersi attendibile oltre ogni ragionevole dubbio. Quest'ultimo avrebbe invero vantato astio nei confronti dell'odierno ricorrente indicando, quali partecipanti al sodalizio, personaggi già scagionati in separata sede. Inoltre, nemmeno le altre fonti dichiarative avrebbero consentito, a mente dell'Autorità superiore, di pervenire all'individuazione della composizione soggettiva della cosca, presupposto necessario a configurare il reato associativo (cfr. ricorso [...]). Non di meno, hanno rilevato i giudici (...), sebbene sul piano penale non si possa ritenere configurata l'esistenza di una consorteria criminale, sussisterebbero sufficienti elementi di prova per ritenere che A.\_\_\_\_\_ abbia svolto un "generico ruolo di controllo delle attività criminali in territorio di G.\_\_\_\_\_ in epoca successiva al 1996, in collegamento con altri esponenti di gruppi mafiosi del (...)" (cfr. ricorso [...]).

#### **E. 14.4**

La stessa esistenza del gruppo delinquenziale in parola è stata esaminata in sede giudiziaria anche in relazione alla posizione di altri imputati. In questo contesto va in primo luogo segnalata la sentenza emessa il (...) 2005 dal GUP di C.\_\_\_\_\_, che ha condotto alla condanna in rito abbreviato di tre persone per titolo di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso affiliata alla 'ndrangheta facente capo, quantomeno per un certo lasso di tempo, all'insorgente. Per determinare la colpevolezza, tale Giudice si è fondato su "una piattaforma probatoria costituita sostanzialmente dalle incrociate dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese da alcuni collaboratori di giustizia, i quali avrebbero, in tempi diversi, riferito dell'esistenza e dell'operatività di tale cosca, descrivendone l'organizzazione, indicandone gli adepti e illustrando le attività criminose alla cui commissione la stessa sarebbe stata dedita" (cfr. atti fedpol [...]). Anche tale pronuncia non ha però apparentemente retto la successiva impugnazione in appello, sebbene non si conoscano i motivi che hanno condotto al giudizio riformatorio (cfr. atti fedpol [...]). Di natura assolutoria è anche la sentenza del (...) 2011 della Corte di appello di C.\_\_\_\_\_ che confermava una prima decisione pronunciata dal GIP nei confronti di un'ulteriore presunto esponente del crimine organizzato. Sebbene anche tali sentenze non figurino agli atti, va osservato che il caso è giunto anche dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione su impugnazione del Procuratore generale, la quale, nel proprio esposto in fatto, ha rilevato come il grado di giudizio inferiore abbia "premessso quale dato pacifico l'esistenza, a far data dal 1989, di un'associazione di stampo mafioso operante in G.\_\_\_\_\_ e facente capo dapprima a H.\_\_\_\_\_ e poi al cugino A.\_\_\_\_\_ " (cfr. atti fedpol [...]).

#### **E. 14.5**

Come lo si evince dall'esposizione in fatto, nell'ambito dello scambio scritti è stato consacrato notevole rilievo all'OCC avallata il (...) 2008 dal GIP del Tribunale Ordinario di E.\_\_\_\_\_. A tal riguardo, va premesso che non si tratta di una sentenza di merito, bensì di un'ordinanza riguardante l'adozione di provvedimenti cautelari personali, trasponibile in diritto interno nella decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi circa la carcerazione preventiva (art. 226 del Codice di diritto processuale penale svizzero; CPP, RS 312.0). La stessa riguardava reati di natura patrimoniale ed era diretta nei confronti di diverse persone sospettate di aver compiuto atti di riciclaggio con l'aggravante di aver agevolato "l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata cosca (...)". Esemplificativi, per quanto qui di rilievo, sono alcuni passaggi dell'ordinanza tesi a dimostrare, quale premessa intrinseca all'applicazione delle misure, l'esistenza di un gruppo malavitoso che avrebbe agito dapprima agli ordini di H.\_\_\_\_\_ e poi dell'insorgente ed in cui andrebbero ravvisati tutti i requisiti del sodalizio di tipo mafioso. Per sostenere tale tesi, il GIP richiamava una "sentenza della Corte d'Assise di C.\_\_\_\_\_ depositata il (...) 2004" che in punto all'esistenza della "cosca (...)" dovrebbe ritenersi irrevocabile, in quanto non modificata in sede di impugnazione (cfr. atti fedpol [...]). Si tratta con ogni probabilità, dell'assoluzione citata sub consid. 13.1 e non presente agli atti. Come già segnalato, l'inchiesta pare poi essere stata trasferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di F.\_\_\_\_\_, venendo archiviata il (...) 2016 su richiesta della medesima (cfr. ricorso [...]).

#### **E. 14.6**

Il nome dell'insorgente si riscontra anche in inchieste più recenti. In un'ulteriore OMC emessa dal GIP di C.\_\_\_\_\_ il (...) 2017, si può segnatamente leggere come uno degli indagati "si era recato a G.\_\_\_\_\_ ove aveva sostenuto un incontro con il già citato capo 'ndrina A.\_\_\_\_\_, avente ad oggetto il raggiungimento di un accordo finalizzato alla spartizione dei proventi derivanti dai tagli boschivi tra la cosca (...) e quella (...)" (cfr. atti fedpol [...]). Il ricorrente viene in tale sede peraltro espressamente descritto come "gravato da pregiudizi penali per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, esponente apicale della 'ndrangheta di G.\_\_\_\_\_". Qui, vengono riportati anche degli stralci di intercettazioni nei quali alcuni degli indagati discutono di investimenti da effettuare in Svizzera di concerto con A.\_\_\_\_\_ (cfr. atti fedpol [...]). È noto che detta operazione sia confluita nella condanna di numerose persone (cfr. atti fedpol [...]), sostanzialmente confermata anche in appello, tra le quali figurando anche le figure intercettate nel contesto di cui sopra (cfr. supra, lett. C.c.). La sentenza e la relativa motivazione non sono presenti agli atti e non si può dunque determinare se i legami tra il ricorrente ed i condannati abbiano avuto influsso sull'esito della vicenda. Resta il fatto che non solo gli inquirenti, ma anche il GIP, sono partiti dal presupposto che A.\_\_\_\_\_ fosse un esponente di spicco della 'ndrangheta. Di tenore ancor più ampio è il coinvolgimento, va ribadito, pur sempre indiretto, del ricorrente in un'altra inchiesta che ha condotto all'adozione, il (...) 2021, di ulteriori misure cautelari personali da parte del GIP di C.\_\_\_\_\_. In quest'ultima OMC prodotta integralmente da fedpol, si parla infatti di A.\_\_\_\_\_ quale personaggio verticistico, capace di fornire protezione, offrire vantaggi imprenditoriali e di ordinare ritorsioni (cfr. atti fedpol [...]), tanto che la sola esistenza di un legame con quest'ultimo è intesa tale da compromettere la posizione degli indagati (cfr. atti fedpol [...]). Sebbene si sappia che diverse persone siano già state condannate in prima istanza, la motivazione della sentenza non è nota (cfr. supra, lett. C.c.). I motivi per i quali il ricorrente, nonostante gli addebiti di cui sopra, non sia stato direttamente lambito dalle indagini elencate nel presente considerando non sono conosciuti, non essendo in ogni caso

prerogativa di questo Tribunale esprimersi su considerazioni che competono alle autorità italiane e debbono confrontarsi sui diversi principi cui soggiace l'azione penale, ne bis in idem su tutti.

#### **E. 14.7**

Pur in assenza di condanne definitive per reati di natura associativa, va altresì osservato che le iscrizioni nel suo casellario giudiziale sono molteplici (cfr. supra, lett. C.a.). Spiccano, in questo contesto, i ripetuti reati in materia di detenzione illegale di armi che in determinate circostanze potrebbero peraltro anche lasciar sottintendere l'esistenza di un'attività criminale più estesa ed organizzata. Altresì degne di segnalazione sono le varie misure di prevenzione pronunciate nei suoi confronti, che per certi versi risultano sovrapponibili, nella loro finalità, alla misura amministrativa di cui all'odierna vertenza nonché indici di pericolosità sociale, quantomeno nei rispettivi periodi di riferimento. Qui non solo le misure, ma anche la loro violazione da parte dell'insorgente ha carattere reiterato, tanto che, ancora nel 2015, la Corte di Appello di C.\_\_\_\_\_ condannava l'insorgente ad un anno e otto mesi di reclusione per fatti accertati e risalenti agli anni 2009/2010. A questo proposito, persino in tempi ben più recenti, e meglio, il (...) 2019, il Tribunale di sorveglianza di C.\_\_\_\_\_, ossia il giudice adibito a decidere sulle richieste di pene alternative alla detenzione, rilevava come il ricorrente avesse continuato a delinquere "frequentando pregiudicati", aspetto che la polizia giudiziaria aveva a quel tempo indicato come ancora attuale. Così, delle innumerevoli misure di limitazione della libertà da lui subite nel corso degli anni, l'ultima si è estinta il (...) 2020, quindi non certo in epoca remota (cfr. supra lett. E).

#### **E. 15**

In sunto, il quadro che si delinea presenta un certo numero di indicatori quo alla pericolosità dell'insorgente. Oltre ad aver subito numerose condanne per reati ordinari ed aver fatto l'oggetto di alcune misure di prevenzione, più volte violate, le sue generalità figurano costantemente nei carteggi giudiziari, tanto che il suo ruolo di affiliato alla 'ndrangheta è, ancora oggi, dato sostanzialmente per scontato dagli inquirenti italiani. Sebbene il ricorrente sia effettivamente stato scagionato in appello dal reato di associazione mafiosa dopo una prima condanna a 21 anni di reclusione, i giudici gli hanno in ogni caso addebitato un generico e pluriennale ruolo di controllo delle attività criminali in territorio di G.\_\_\_\_\_, pur insufficiente per configurare gli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa per il quale è stato rinviato a giudizio. Secondo quanto riporta il massimo organo giudiziale italiano, l'esistenza di un sodalizio criminale portante il suo (...) è peraltro stata considerata pacifica anche in un'ulteriore sentenza d'appello riguardante terze persone. Sulla base del contenuto dell'OCC emessa dal giudice (...) e pur considerando tutti i limiti della sua natura cautelare, un'ulteriore sentenza, irrevocabile su tale punto di questione, avrebbe evidenziato l'emergenza della "cosca (...)". La stessa non figura agli atti ma al di là delle generiche doglianze dell'insorgente - che non si è dal canto suo adoperato per produrre tale atto né diversamente ha censurato la sua assenza -, non vi sono indicatori per dubitare che tale Autorità abbia riportato fattualità errate in detto atto ufficiale. Così, in assenza di indicazioni contrarie, si può a giusto titolo ritenere che gli elementi qui ripresi, ed in particolare quanto referenziato dalla Corte di appello di C.\_\_\_\_\_ e dalla Cassazione siano assimilabili a delle risultanze fattuali dei procedimenti penali a cui è opportuno attenersi, indipendentemente dal giudizio di colpevolezza. Peraltro, due altre più recenti ordinanze del GIP si riferiscono all'interessato attribuendogli tutt'ora un ruolo di rilievo nella propaggine (...) della 'ndrangheta, mettendo segnatamente in risalto il suo grado d'influenza e la grande

riverenza degli altri accolti nei suoi confronti. Vero è che a tali atti non si può attribuire la valenza di sentenze cresciute in giudicato, ma l'autorità amministrativa, nell'ambito di una valutazione complessiva, nemmeno era tenuta ad ignorarne del tutto il tenore. Del resto, ancora nel 2019, la polizia giudiziaria riferiva della sua frequentazione di pregiudicati, e ciò nonostante i problemi di salute avanzati. Ciò può essere visto quale indizio dell'attualità della messa in pericolo, quand'anche solo potenziale, conto tenuto anche i punti di contatto con il territorio elvetico referenziati nella presente sentenza.

#### **E. 16**

Visto tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'apprezzamento globale di fedpol circa il carattere della minaccia che il ricorrente incarna per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (sicurezza nazionale) appaia difendibile e condivisibile dal punto di vista dell'opportunità politica e, in quest'ottica, della sua forza argomentativa, della sua pertinenza contenutistica e della sua conformità ai compiti che la legge attribuisce a tale autorità di polizia. Posta la pericolosità intrinseca delle infiltrazioni mafiose, il complesso di indizi referenziato in supra - anche laddove non sorretto da condanne per reati associativi in sede penale - non giustifica che la Confederazione elvetica si assuma il rischio di tollerare l'entrata di una persona sospettata per decenni di svolgere un ruolo apicale in seno ad un'organizzazione criminale, peraltro condannata in più occasioni per reati ordinari di vario genere e destinataria di misure di prevenzione. Ne discende che sotto il profilo della difesa preventiva degli interessi di Stato, il rilascio di un divieto d'entrata in sé regge dunque ad una verifica giudiziale esercitata con riserbo e ciò anche in considerazione dei diritti conferiti dall'ALC.

#### **E. 17.1**

Resta da esaminare se il divieto d'entrata sia o meno conforme al principio di proporzionalità. Infatti, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

#### **E. 17.2**

La valutazione della durata del divieto d'entrata, secondo le esigenze della proporzionalità, deve essere effettuata anche con riferimento al diritto internazionale determinante (cfr. art. 190 Cost.), ossia il diritto alla libera circolazione (cfr. art. 3 ALC in relazione con gli artt. 1 § 1, 3 § 2 e 5 § 1 allegato I ALC [cfr. consid. 4]) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente (cfr. art. 8 CEDU).

#### **E. 18.1**

A proposito dell'art. 8 par. 1 CEDU bisogna precisare che, benché non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua protezione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita

privata, anche alle eventuali attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU - Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si richiama alla protezione dell'art. 8 par. 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU - Mengesha Kimfe c. Svizzera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2).

### **E. 18.2**

In concreto, la sola familiare dell'insorgente attualmente residente in Svizzera risulta essere la sorella, che non rientra nelle relazioni coperte dal campo di applicazione dell'art. 8 CEDU, come peraltro nemmeno preteso in sede ricorsuale. Quanto alla protezione della sua vita privata in un'ottica professionale, il ricorrente è ormai invalido e, del resto, non fa valere nessun interesse di tale natura in Svizzera, dove non risiede da decenni. Egli non può dunque prevalersi di un interesse degno di protezione a poter rendersi liberamente sul territorio elvetico nei prossimi anni, oltre a quelli di cui può prevalersi ogni cittadino beneficiario dell'ALC. Ad ogni fine utile si rammenti peraltro che giusta l'art. 67 cpv. 5 LStrI, l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione.

### **E. 18.3**

Quo alla durata del divieto d'entrata e richiamato quanto già focalizzato in supra consid. 8.6 nonché il riserbo che si impone al TAF, occorre rilevare che una misura di 20 anni, benché situabile nel limite temporale superiore, permane nell'ambito del margine di apprezzamento di fedpol (cfr. sentenza del TAF F-5655/2019 [precitata] consid. 7.2). In un'ottica comparativa, non è inoltre privo di rilievo riepilogare brevemente la pur ridotta casistica giurisprudenziale inerente alla durata dei divieti d'entrata rilasciati in forza all'art. 67 cpv. 4 LStrI. Recentemente il Tribunale federale ha ritenuto giustificato un divieto d'entrata della durata di 20 anni nei confronti di un esponente della 'ndrangheta condannato ad un'importante pena detentiva in Italia per titolo di appartenenza ad organizzazione criminale, sottolineando che, segnatamente alla luce della gravità della minaccia, ci si sarebbe potuti spingere sino alla pronuncia di una misura di durata indeterminata (cfr. sentenza del TF 2C\_492/2021 [precitata] consid. 5). In un ulteriore caso, questo Tribunale ha ritenuto conforme al principio della proporzionalità, un divieto valido per quindici anni emesso nei confronti di un'altra persona condannata per affiliazione alla predetta organizzazione criminale e che non si era svincolata dalla stessa, e ciò pur in considerazione della presenza di membri della sua famiglia nucleare in Svizzera (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 17). Nella fattispecie in narrativa, la minaccia per la sicurezza nazionale è deducibile da un insieme di elementi eterogenei e non da una condanna definitiva per reati di natura associativa come era invece il caso nei precedenti giurisprudenziali testé elencati.

Per questo motivo, gli aspetti relativi ad un eventuale rischio di recidiva mal si prestano ad una valutazione in concreto. Una certa attualità può essere dedotta dal fatto che ancora recentemente, il ricorrente è stato menzionato quale capo 'ndrina in indagini di un certo spessore (cfr. supra consid. 14.6) e, come detto, dalla sua apparente frequentazione di pregiudicati (cfr. supra consid. 15). Nondimeno, va segnalato che nel corso dell'ultimo decennio, egli non è direttamente stato lambito da procedimenti penali per titolo di organizzazione criminale, la sola condanna relativamente recente essendo inerente una violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, per la quale egli ha integralmente scontato la pena. Nella relazione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, trasmesso il (...) 2019 al Tribunale di Sorveglianza di C.\_\_\_\_\_, viene peraltro dato atto delle gravi condizioni di salute del soggetto e precisato che quest'ultimo sarebbe apparso molto amareggiato per gli errori commessi (cfr. atti fedpol [...]). Ad integrazione di ciò va altresì ravvisato che dagli atti non si evince se questi si sia recentemente recato in Svizzera. Il suo solo soggiorno finalizzato allo svolgimento di un'attività lucrativa referenziato da fedpol risale addirittura al 1981. Successivamente egli è stato arrestato in Svizzera nel 1996 dopo esservi penetrato sotto falso nome, venendo poi estradato e colpito da un primo divieto d'entrata sul territorio elvetico valido sino al 22 dicembre 1998, ma anche tali fatti sono ormai lontani nel tempo. Secondo la documentazione medica prodotta egli sarebbe costretto in sedia a rotelle ed impossibilitato alla deambulazione autonoma, percependo, per tali motivi, un'indennità di accompagnamento.

#### **E. 18.4**

Sulla scorta degli elementi che precedono, valutati singolarmente e nel loro insieme, la ponderazione dell'interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l'interesse privato di quest'ultimo ad usufruire della libera circolazione secondo l'ALC, essenzialmente facendo uso del suo diritto d'ingresso in Svizzera, non permette di ritenere, in definitiva, che una durata del divieto d'entrata di vent'anni sia proporzionata: una durata di tredici anni appare invece più consona, sotto il profilo del principio della proporzionalità in senso stretto senza incidere fuori misura sugli interessi privati, qualunque essi siano, del ricorrente.

#### **E. 19**

In conclusione, pronunciando un divieto d'entrata di vent'anni, fedpol ha violato l'art. 67 cpv. 4 LStrI e il principio di proporzionalità nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la durata del divieto d'entrata è ridotta a tredici anni, per cui lo stesso è valido dall'11 aprile 2019 all'11 aprile 2032.

#### **E. 20.1**

Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).

### **E. 20.2**

In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state parzialmente accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d'entrata, è giusto porre a suo carico, a titolo di spese processuali ridotte, fr. 780.- da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.- da lui già versato. Di conseguenza, fr. 420.- saranno restituiti all'insorgente una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza.

### **E. 20.3**

Considerato che il ricorso è parzialmente accolto, il ricorrente, rappresentato da un legale che non è iscritto in un registro svizzero (cfr. sentenza del TAF B-6065/2013 del 3 novembre 2015 consid. 10.2), ha diritto a un'indennità ridotta per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non ha presentato alcuna nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell'ampiezza e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 1'600.- (onorario e spese d'avvocato). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.